

ROSSI AGENZIA

STUDIO CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA

S.BENEDETTO DEL TR.

P.zza Padre M. Kolbe, 11
Tel. 0735.781050 Fax 781141
e-mail: sanbenedetto@rossiagenzia.it

www.rossiagenzia.it

e-mail:
rossiagenzia@rossiagenzia.it

CUPRA MARITTIMA

Via Adriatica Nord, 11
Tel. 0735.777600 Fax 778520
e-mail: cupra@rossiagenzia.it

Maggio 2008

Oggetto: **Obbligo limitatore di velocità autocarri e autobus** **(art. 179 C.d.s.)**

Si ricorda che dal 1 gennaio 2008 è diventato obbligatorio il limitatore di velocità sui seguenti veicoli destinati al trasporto merci:

- Autocarri con peso complessivo superiore a 10 ton. immatricolati dal 1.1.1988
(*obbligo già in vigore*);
- **Autocarri con peso compl. compreso tra 3,5 e 10 ton. immatricolati dal 1.10.2001;**

sui seguenti veicoli destinati al trasporto persone (con oltre 8 posti più il conducente):

- Autobus con peso complessivo superiore a 5 tonnellate immatricolati dal 1.1.1988
(*obbligo già in vigore*);
- Autobus con peso complessivo inferiore a 5 tonnellate immatricolati dal 1.10.2001

SANZIONI per mancanza o mancato funzionamento del limitatore:

Conducente	→	sanzione pecuniaria da € 829,00 a € 3.315,00 e sospensione patente di guida da 15 gg. a 3 mesi
Titolare licenza o aut. veicolo	→	sanzione pecuniaria da € 713,00 a € 2.853,00 (con tre violazioni in un anno sanzione della sospensione licenza o autorizzazione sul veicolo per un anno)

Se il conducente coincide con il titolare della licenza o autorizzazione si applicherà la sanzione più elevata.

Se c'è l'alterazione del limitatore di velocità la sanzione pecuniaria per il conducente si raddoppia e la sanzione amministrativa consiste nella revoca della patente di guida

Rossi Agenzia